

Sezione: CAMPANIA
Esito: SENTENZA
Numero: 372
Anno: 2017
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 23/10/2017

Sent. N. 372/2017

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Campania

In composizione monocratica nella persona del dott. Antonio Di Stazio, in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso depositato in data 10.02.2011 ed iscritto al n. 63735 del registro di segreteria, proposto da **C. D. A.**, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina MAUTONE, con la quale elettivamente domicilia in Omissis alla Omissis;

contro

INPS ex INPDAP, sede di Omissis;

per il riconoscimento nella misura intera della I.I.S. sulla pensione diretta

Visti il ricorso egli altri documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 6 settembre 2017, l'avv. Sabrina Mautone per il ricorrente e l'avv. Maria Sofia Lizzi per l'INPS, con l'assistenza del Segretario Guglielmo Rega.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente – Assistente Capo della Polizia di Stato cessato dal servizio a decorrere dal 3.12.1994 per inabilità fisica e titolare di pensione n. 11425053 - ha chiesto la declaratoria del diritto alla percezione dell'indennità integrativa speciale in misura intera a far data dalla dispensa dal servizio per inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995, oltre interessi e rivalutazione.
2. L'istanza in via amministrativa inviata dal ricorrente all'Ente previdenziale in data 24.11.2006, era oggetto di diniego con la nota gravata.
3. L'INPS, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 25.02.2015, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso per assenza dei requisiti di legge e ne ha chiesto la reiezione, con vittoria di spese, eccependo per il caso di accoglimento la prescrizione quinquennale.
4. Alla pubblica udienza del 6 settembre 2017, gli avvocati del ricorrente e dell'INPS hanno ribadito le rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni in atti. Il giudizio è passato, quindi, in decisione con lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Invia preliminare, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, secondo il quale il contenzioso pensionistico già instaurato, come nel caso di specie, nei confronti dell'INPDAP, debba proseguire senza soluzione di continuità in capo all'INPS, in veste di successore universale *ex lege* dell'INPDAP, ai sensi dell'art. 21, commi 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito, con

modificazioni, nella legge n. 214 del 22.12.2011 (in tema di soppressione, a partire dal 1 gennaio 2012, dell'INPDAP e di subentro dell'INPS in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso), nonché alla luce dell'art. 110 c.p.c. in materia di successione nel processo (cfr. ex multis, Corte Conti, Sez. Giur. Campania, nn. 322 e 488/2012, n. 235/2017; Corte Conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 149/2012; Sez. II App., n. 243 e 342 del 30.05.2012, n. 148/2016, n. 202/2017; Sez. III App., n. 509/2017).

6. Nel merito, il ricorrente, adducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. 27.5.1959 n. 324, trasfuso nell'art. 2 comma 20 L. 335/1995, chiede il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità integrativa speciale in misura intera a far data dalla dispensa dal servizio per inabilità.

La controversia oggetto del presente giudizio concerne quindi le modalità di calcolo degli incrementi dell'indennità integrativa speciale come disciplinate dall'art. 10, comma 4, del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17 convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

7. La domanda è infondata e non merita accoglimento.

Invero, la questione delle modalità di calcolo delle variazioni dell'indennità integrativa speciale al raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento di vecchiaia è stato in un primo tempo oggetto di orientamenti contrastanti, successivamente composti dalle Sezioni Riunite con la pronuncia n. 10/QM/2011, nella quale si è affermato che dopo l'entrata in vigore dell'articolo 21 della legge n. 730 del 1983 continua a trovare applicazione l'articolo 10 del decreto legge n. 17 del 1983, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 79 del 1983, compreso il quarto comma, con la puntualizzazione dell'esclusione delle variazioni successive al 1999, anche per i trattamenti in corso, avendo l'articolo 34 della legge n. 448 del 1998 introdotto un nuovo sistema automatico di perequazione delle pensioni, senza prevedere l'espressa salvezza dell'articolo 10, da ritenersi, dunque, abrogato implicitamente.

Sulla materia è poi intervenuto il Legislatore con le disposizioni di interpretazione autentica dell'art. 18, commi 6 e 7, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011. Il comma 6 dispone: *"L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730"*. Il successivo comma 7 recita: *"L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell'indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all'anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio"*.

Tali disposizioni, aventi dichiaratamente natura interpretativa, sono dirette a confermare l'indirizzo interpretativo costantemente sostenuto dagli Istituti previdenziali interessati a siffatte controversie, secondo il quale il quarto comma dell'articolo 10 del decreto legge n. 17 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 1983, era stato implicitamente abrogato dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che ha modificato le modalità di calcolo della perequazione automatica, passando dal criterio basato sul valore unitario del punto di contingenza rapportato autonomamente sull'i.i.s. e sulla pensione all'applicazione di una percentuale basata sull'ammontare del trattamento pensionistico in godimento.

Va ancora osservato, *ad abundanmtiam*, che le citate disposizioni dell'art. 18 del D.L. n. 98/2011 hanno ricevuto il definitivo avallo della Corte costituzionale che, con sentenza n. 127/2015, ha dichiarato "*non fondata la questione di legittimità costituzionale*" delle disposizioni medesime proposta in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

8. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

9. Il mutamento del quadro giurisprudenziale che ha connotato il tempo in cui il ricorso è stato proposto, per effetto dei citati interventi normativi e della Corte costituzionale, induce a compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania

in composizione monocratica di Giudice unicoperle pensioni, definitivamente pronunciando:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Compensa le spese legali.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 6 settembre 2017.

IL GIUDICE UNICO

Antonio DI STAZIO

Depositata in Segreteria il 23 ottobre 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott. Carmine De Michele)